

COMUNE DI VIETRI SUL MARE
(Provincia di Salerno)

REGOLAMENTO PER L'ATTRIBUZIONE
DELL'INDENNITA' PER SPECIFICHE
RESPONSABILITA'

Approvato con deliberazione della Giunta Comunale n.138 del 07/10/2010
Modificato con delibera della Giunta Comunale n. 140 dell'8/7/2014

REGOLAMENTO PER L'ATTRIBUZIONE DELL'INDENNITA' PER SPECIFICHE RESPONSABILITA'.

Art. 1

(Finalità)

Il presente regolamento, in attuazione degli artt. 17 lett. f) e lett. i) CCNL del 1/4/1999 e Art. 36 CCNL 22.1.2004, disciplina il compenso per specifiche responsabilità ed in particolare:

- a) per l'eventuale esercizio di compiti che comportano specifiche responsabilità da parte del personale delle categorie B e C quando non trovi applicazione la speciale disciplina di cui all'art.11, comma 3, del CCNL del 31.3.1999;
- b) per specifiche responsabilità affidate al personale della categoria D, che non risulti incaricato di funzioni dell'area delle posizioni organizzative e di alta professionalità;
- c) per le specifiche responsabilità del personale delle categorie B, C e D al quale sono attribuite con atto formale le qualifiche di ufficiale di stato civile, ufficiale di anagrafe ed ufficiale elettorale nonché di responsabile dei tributi stabilite dalle leggi; per compiti di responsabilità eventualmente affidati agli archivisti informatici nonché agli addetti agli uffici per le relazioni con il pubblico ed ai formatori professionali; per funzioni di ufficiale giudiziario attribuite ai messi notificatori; per specifiche responsabilità affidate al personale addetto ai servizi di protezione civile.

Il presente regolamento non trova comunque attuazione per l'esercizio di quei compiti o funzioni che costituiscono naturale esplicazione della propria attività lavorativa. Non trova applicazione inoltre per le figure apicali dell'Ente titolari di posizioni organizzative e per le alte professionalità.

Art.2

(Concorrenzialità dei trattamenti accessori)

Il trattamento accessorio per le specifiche responsabilità di cui all'art.17,comma 2 lett.f) del CCNL dell'1/4/1999 non è cumulabile con quello previsto dall'art.37,comma 2, del CCNL del 22/1/2004.

Art. 3

(Applicabilità dell'art.17 c.2 lett.f) CCNL 1/4/1999)

I dipendenti appartenenti alle categorie B, C e D possono ricevere il compenso per specifiche responsabilità in presenza di atto formale che vada a remunerare incarichi che segnino l'attribuzione di responsabilità che siano effettivamente aggiuntive rispetto a quelle previste dalla declaratoria.

La dizione "specifiche responsabilità" non coincide con la dizione "responsabilità del procedimento" atteso che per i dipendenti appartenenti alle categorie C e D lo svolgimento di questa attività è strettamente collegata al contenuto della declaratoria professionale ovvero costituisce il normale oggetto delle loro attività e non comporta compiti aggiuntivi.

L'erogazione di questa indennità è quindi limitata a specifiche e complesse responsabilità di procedimento, non propriamente ascrivibili alla categoria di appartenenza, ma comunque non riconducibili come superiori perché prive delle caratteristiche di prevalenza previste dall'art.52 del D.Lgs. n.165/2001.

All'interno di dette ulteriori responsabilità viene fatta una graduazione del compenso in relazione alla complessità dell'istruttoria.

Art.4

(Applicabilità dell'art. 37,c.2, CCNL del 22/1/2004)

Le specifiche responsabilità del personale delle categorie B, C e D attribuite con atto formale dell'Ente, derivanti dalle qualifiche di ufficiale di stato civile e anagrafe ed ufficiale elettorale nonché di responsabile dei tributi stabilite dalle leggi; responsabilità affidate agli archivisti

informatici nonché agli addetti agli uffici per le relazioni con il pubblico ed ai formatori professionali; le funzioni di ufficiale giudiziario attribuite ai messi notificatori nonché le specifiche responsabilità affidate al personale addetto ai servizi di protezione civile.

Art.5

(Importi economici)

Lo stanziamento per le specifiche responsabilità è stabilito in sede di contrattazione decentrata.

Il compenso per le specifiche responsabilità dell'art.3 del presente regolamento è determinato in un minimo di euro 250,00 annui e massimo di euro 2.500,00 graduato in relazione a:

- a) coordinamento dell'attività dei dipendenti (fino al 60% del massimo attribuibile);
- b) responsabilità di procedimenti amministrativi di particolare complessità che non rientrino nella declaratoria delle mansioni assegnate al dipendente ma che non assumano rilevanza assorbente e principale (massimo attribuibile);
- c) svolgimento di mansioni plurime anche afferenti a diversi ambiti funzionali (fino al 70% della misura massima);
- d) funzioni di segretario verbalizzante in seno alle commissioni istituite per legge e/o con atto consiliare (misura minima).

Il compenso di cui innanzi, nei limiti della misura massima attribuibile, viene in ogni caso elargito al dipendente individuato per svolgere congiuntamente più funzioni tra quelle elencate alle lettere a), b), c) e d).

Il compenso di cui al precedente art.4 è definito nella misura massima di € 300,00 annui e va corrisposto esclusivamente al personale al quale con atto formale è stata attribuita la qualifica di:

- Ufficiale di stato civile e anagrafe ed Ufficiale elettorale
- Responsabile dei tributi stabiliti dalle leggi;
- Responsabilità affidate agli archivisti informatici;
- Responsabilità agli addetti agli uffici per le relazioni con il pubblico;
- Formatori professionali;
- Funzioni di ufficiale giudiziario attribuite ai messi notificatori;
- Responsabilità affidate al personale addetto ai servizi di protezione civile.

Inoltre l'indennità è commisurata in dodicesimi al concreto esercizio di mansioni di responsabilità con esclusione dei periodi di congedo parentale e per periodi di malattia con le modalità di cui alla L.133/2008.

La medesima commisurazione va effettuata per il compenso di cui all'art. 37 c.2 del C.C.N.L. del 22/1/2004.

Le indennità in parola hanno cadenza annuale e decadono il 31 dicembre di ogni anno.

Pertanto le indennità verranno liquidate entro il 31/12 di ogni anno previa acquisizione di relazione del responsabile di settore sul lavoro svolto.

Pertanto le indennità in parola hanno:

- a) cadenza annuale;
- b) decadono il 31 dicembre di ogni anno;
- c) sono rinnovabili ed aggiornabili in relazione alle variazioni contrattuali.

Art. 6

(Tempi e modalità del conferimento)

Entro il mese di gennaio di ogni anno la Conferenza di Settore di cui all'art.35 del vigente "Regolamento comunale di organizzazione degli uffici e dei servizi" adotta un provvedimento organizzativo motivato con il quale assegna un budget, nell'ambito delle risorse disponibili, stanziato nel fondo incentivante, ai Responsabili di Settore i quali, successivamente, individuano con propri provvedimenti autonomamente i destinatari titolari di specifiche responsabilità ed eventuali loro sostituti e le relative indennità di cui agli articoli che precedono, fatto salvo l'incarico di Ufficiale di stato civile, di anagrafe, Ufficiale elettorale, ufficiale giudiziario

attribuite ai messi notificatori di competenza specifica del sindaco e gli incarichi di competenza della Giunta Comunale per i quali è possibile il riconoscimento di detta indennità. *

Il provvedimento motivato, a pena di nullità dovrà indicare, in tassativo elenco, le specifiche mansioni che si ricollegano alle lettere a), b), c) e d) dell'art.5 del presente regolamento che danno diritto alla corresponsione dell'indennità.

In analogia si procede per l'attribuzione del compenso dovuto a seguito incarico di cui all'art.5, comma 3, del presente regolamento.

Tali provvedimenti vengono trasmessi all'ufficio ragioneria per la relativa liquidazione con la decorrenza ivi indicata e fino a disposizione contraria.

In ogni caso le indennità hanno cadenza annuale, pertanto, si decade dal diritto alla corresponsione degli emolumenti accessori il 31/12 di ogni anno, fatta salva la possibilità di nuova individuazione.

**** comma modificato con deliberazione della Giunta Comunale n. 140 dell'8/7/2014***

Art.7

(Decorrenze, modifiche o integrazioni)

Il presente regolamento decorre dall'esecutività della delibera di adozione da parte della Giunta Comunale. Eventuali modifiche o integrazioni saranno oggetto di informazione preventiva ed eventuale concertazione con le OO.SS. e la R.S.U..